
 IL MAGISTRATO DI SANITA'
 DI VENEZIA .

Deduce a pubblica , ed universale notizia .

Che dovendo considerarsi per Legge di massima come sospetti li Legni armati in corso di Estera Bandiera, saranno soggette alla Contumacia di sette giorni le Barche Pescareccie che s' inoltrano in Mare , e qualunque Bastimento, che avesse commescolazione coi Legni Nemici , che attualmente incrocchiano dinanzi i Porti di questa Città .

A termini del Decreto 18. Giugno decorso sarà punita con l' ultimo rigore la mala fede di chi occultasse , od alterasse nei Costituti le circostanze di qualunque comunicazione con essi Legni .

Sia loro presente che le Leggi di Sanità sono inviolabili, e sacre, che la pena delle trasgressioni è quella di morte; Non vi sarà indulgenza per chi osasse di infrangerle.

Venezia li 3. Ottobre 1806.

DENTE.

Agostino Bellato Segr.

Tomo XVI. Num. 10.